

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 13.00 nell'ufficio di presidenza viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione scolastica "Margherita Hack" – Assago (MI)
Il Contratto verrà inviato ai Revisori dei conti, corredato della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'accordo viene sottoscritto tra:


PARTE PUBBLICA


Il Dirigente pro-tempore Antonella Maria Vilella 

PARTE SINDACALE

Raffaella Ferro 

RSU

Laura Maganza 

Marina Nani 

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

FLC/CGIL.....////////.....

CISL/SCUOLA.....////////.....

UIL/SCUOLA.....////////.....

GILDA/UNAMS.....//////.....

SNALS//////.....

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "Margherita Hack" di Assago.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2023, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al

Luciano Longani
Raffaella Ferro
Nani Marina de
Luciano Longani

dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Per l'a.s. 2022-23 la RSU designa la Sig.ra Vincenzina Tinello rappresentante dei lavoratori.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

Luca...
Roberto...
Neri...
Roberto...

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ciascun plesso, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato e datato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un'aula della scuola secondaria, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Anna Maria Ricciardi
Nathalie Fenu
Anna Maria Ricciardi

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno dieci giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Il monte ore per l'anno scolastico 2022-23 è pari a 49 ore e 30 minuti.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Antonio Rana
Nomi
Marina
Rotolo
Felice
Carlo
Giorgio

Art. 13 – Diritto di sciopero e Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono volontariamente dare preavviso scritto al Dirigente Scolastico e revocare la propria adesione, se già data, entro il quinto giorno antecedente lo sciopero.
2. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, su base volontaria, prestano servizio dall'orario di inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.
3. In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.
4. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il D.S. comunicherà alle famiglie tramite gli insegnanti e circolare le modalità di funzionamento e la sospensione del servizio.
5. Gli insegnanti di sostegno che non scioperano sono tenuti a garantire la sorveglianza nella classe dove prestano servizio se l'alunno DVA non è ritenuto particolarmente grave.
6. Il numero delle unità di personale ATA da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è determinato in linea di massima in una persona per ogni plesso, in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
7. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo, al personale che abbia dichiarato la disponibilità.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, su richiesta, il personale di segreteria può effettuare l'orario di servizio 8.00/14.12 scalando le ore di straordinario già effettuate.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Robbelle Fenu
Wani Marina
Autore

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. L'assegnazione del personale ATA alle sedi avviene, inizialmente in via provvisoria e successivamente fino al termine delle attività didattiche, e tiene conto dei principi di efficienza ed efficacia del servizio.
4. Nel periodo estivo la scuola primaria sarà utilizzata dal Comune per il centro estivo, i collaboratori scolastici di tale plesso verranno spostati negli altri plessi, principalmente a giugno nella scuola dell'infanzia e successivamente per la pulizia in quanto l'organico del personale "collaboratori scolastici" è composto da sette di ruolo, sette supplenti al 31.08, e quattro al 30.06, di cui quattro sono assenti per tutto l'anno scolastico ed il supplente avrà un contratto fino all'otto giugno; il personale impegnato in tal modo verrà incentivato con il fondo d'istituto.
5. Alla scuola dell'infanzia Mariele Ventre in caso di assenza di un collaboratore scolastico, per la sostituzione verrà spostato un'unità di un altro plesso in quanto il servizio è strutturato con un collaboratore al mattino e un collaboratore al pomeriggio.

Art. 15 bis - Riduzione oraria settimanale a 35 ore

Tutto il personale ausiliario, tranne il personale con turno fisso e il part/time, è destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali, come da Orientamenti applicativi dell'ARAN del 24 giugno 2013, sulla base della coesistenza dei seguenti requisiti:

Apertura della sede per più di 10 ore al giorno per 5 giorni (condizione oggettiva)

Orario di lavoro articolato su più turni o comportante significative oscillazioni rispetto all'orario ordinario continuativo e antimeridiano stabilito dal CCNL (condizione soggettiva).

Le 35 ore settimanali saranno sospese quando i requisiti su indicati verranno a mancare (Sospensione dell'attività didattica e periodo estivo).

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) generalmente vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o segreteria digitale (piattaforma Nuvola).
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Anna Ingrosso
Raffaello Ferro
Adriana M.
Roberto Rava

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 18 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022/23 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 19 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 32.391,05 + 3.761,13 (avanzo 21-22) lordo dipendente;
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 704,10 + 2449,47 (avanzo 20-21 e 21-22) lordo dipendente;
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.291,15 lordo dipendente;
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2611,98 + €250,81 (avanzo 2021-22) lordo dipendente;
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 807,03 lordo dipendente;
 - f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.532,26 + 2.148,32 (21-22) lordo dipendente; destinando infanzia 122 ore – primaria 82 ore – secondaria 30 ore.
 - g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 € 13.192,68 (lordo dipendente) suddiviso 70% ai docenti (€ 9.234,88) e 30% personale ATA (€3.957,80) suddiviso in parti uguali collaboratori scolastici e assistenti amministrativi.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 20– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Anna Regina
Rotelle Fero
Nani
Stella

Art. 21 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Precedentemente alla definizione delle cifre da assegnare al personale ATA e al personale docente, è accantonata una somma pari al 2% € 647,82 lordo dipendente dell'ammontare del FIS, tolta l'indennità di direzione, da destinare al personale docente e ATA per il riconoscimento di attività extra necessarie nel corso dell'anno scolastico (es. tutor tirocinanti, disbrigo pratiche, pulizie eccezionali, ecc).
Dal totale vengono detratti € 5.553 quale indennità di Direzione al DSGA.
L'avanzo del fondo dell'anno scolastico 21-22 ammonta a € 3.761,13 lordo dipendente che viene assegnato personale docente € 3.336,76 e personale ATA € 424,37 che viene aggiunto alle rispettive quote del personale docente e ATA.
Sono dunque assegnati per le attività del personale docente € 26.010,50 lordo dipendente (22.673,74 pari al 70% del fondo + 3.336,76 avanzo) e per le attività del personale ATA € 9.493,87 lordo dipendente (€ 9.069,50 pari al 28% + 424,37 avanzo).
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 22 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Eventuali risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, saranno ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, in base a quanto previsto dall'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dal Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del Dirigente, figure di presidio ai plessi, referente progettazione infanzia, referenti continuità, comm. continuità, comm. PTOF e curricolo d'istituto, GLI, comm. Valutazione e risultati, comm. autovalutazione d'istituto e miglioramento, comm. Etwinning – CLIL; Invalsi): € 20605
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, presidenti di interclasse, responsabile progetti inglese primaria, responsabili dei laboratori, referenti nuove tecnologie, tutor): € 8557.50
 - c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare (responsabile salute, sicurezza, bullismo e cyber bullismo, giornate a tema, sistema integrato 0-6, team dell'innovazione, animatore digitale, referenti Agenda 2030, referenti covid): € 5173.06
 - d. attività d'insegnamento (flessibilità oraria infanzia): € 880

Roberto Romano
Adm. Istruzione
Pattoello Flavio

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

DOTAZIONE FIS ATA 2022/23		PREVISIONE DI SPESA			
		6568,01		totale	
	ATTIVITA'	ORE	costo	unita	previsione spesa
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	40	14,5	4	580
	INTENSIFICAZIONE LAVORO	60	14,5	4	870
	ORE STRAORDINARIO	148	14,5	5	2146
	PASSAGGIO SEGRETERIA DIGITALE	75	14,5	5	1087,5
	ADEMPIMENTI AMM. SICUREZZA	20	14,5	2	290
	AGG.MENTO SITO	20	14,5	4	290
	AGGIORNAMENTO AXIOS + ADEMPIMENTI NUVOLA	20	14,5	1	290
	TUTORAGGIO PERSONALE SUPPLENTE	40	14,5	1	580
	COLLABORAZIONE DSGA/DS	30	14,5	1	435
		6883,66		totale	
	ATTIVITA'	ORE	costo	unita	previsione spesa
COLLABORATORI SCOLASTICI	SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	135	12,5	19	1687,5
	MAGGIOR CARICO DI LAVORO PER COLLEGHI CON MANSIONI RIDOTTE	120	12,5	6	1500
	DISPONIBILITA' ORARIO SPEZZATO	20	12,5	2	250
	STRORDINARIO OLTRE L'ORA DI SERVIZIO	100	12,5	19	1250
	USCITE DI SERVIZIO	38	12,5	19	475
	PICCOLA MANUTENZIONE	20	12,5	4	250
	INTENSIFICAZIONE LAVORO SPOSTAMENTO IN ALTRI PLESSI PER SERVIZIO	38	12,5	19	475
	MAGAZZINO	40	12,5	4	500
	ASSISTENZA DI BASE ALUNNI DISABILI E PRIMO SOCCO	38	12,5	19	475

Nadia Starin & Rosalinda Felio
 Laura Argenteo

A.S. 2022.23

INCARICHI AGGIUNTIVI

2862,79

ASSISTENTE AMM.	n. 1		1200,00	1200,00	Area alunni procedimenti segnalazioni chiusura classi a causa dell'emergenza epidemiologica covid.
-----------------	------	--	---------	----------------	--

COLLABORATORI SCOLASTICI	n. 5	infanzia	250,00	1250	ASSOLVIMENTO COMPITI LEGATI ALL'ASSISTENZA DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE –E INFANZIA
	n. 1	infanzia	160,00	170	
	n. 2	primaria/secondaria	120,00	240	
				1660,00	

2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ART. 7 SOSTITUZIONE DSGA
COORDINAMENTO COLLEGHI AREA PERSONALE

1 COLLABORATORI SCOLASTICI ART. 7 ASSISTENZA ALUNNI H

Art. 24 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale per l'a.s. 2022-23 corrispondono a € 13.192,68.
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente integrano la quota del fondo di istituto e saranno utilizzati per il riconoscimento dell'impegno profuso nel supporto alle attività organizzative, alla didattica, alle attività di arricchimento dell'offerta formativa.
3. La professionalità del personale ATA è valorizzata dal dirigente scolastico in base allo svolgimento degli incarichi aggiuntivi conferiti.

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti da parte del Dirigente scolastico.

Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Rosalinda Piana M...
 Nadia Florina M...
 Raffaele Furo

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 7, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 27 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 1200,00 per n. 1 unità di personale amministrativo
 - € 1660,00 per n. 7/8 unità di collaboratori scolasticiLa quota individuale sarà proporzionale alle ore di servizio e all'incarico assegnato.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla

Anna Ferrara
Fotopelle Fenu
N. Di Maria &
Anna Ferrara


parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 31 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. Qualora non vi sia corrispondenza, in particolare in caso di numerose assenze da parte del lavoratore incaricato, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60 % di quanto previsto inizialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Maria Vilella



N. di Vilella
Antonella Maria Vilella

	FIS 22-23	avanzo	valorizz.	
fondo d'istituto 2022-2023	22673,7	3.336,76	9234,88	35245,38
art. 24 - 1a	n. persone ore pro-cap			totale ore totale compenso
collaboratori del DS	2			5000,00
referente plesso primaria	1			1400
referente plesso secondaria	2			1800
referente progettazione infanzia	1			210
figure di presidio ai plessi: Leonardo	1			850
figure di presidio ai plessi: Caduti	1			600
referente continuità infanzia	1	30	30	525
comm. Raccordo infanzia primaria	23	4	92	1610
comm. Raccordo primaria secondaria	8	4	32	560
comm. PTOF e Curricolo d'istituto	8	18	144	2520
comm. Valutazione e risultati	8	12	96	1680
comm. autovalutazione	5	12	60	1050
comm. Etwinning /CLIL	2	6	12	210
comm. Invalsi	18	2	36	630
comm. GLI + referenti	28	4	112	1960
			totale	20605
art. 24 - 1b				
coordinatori di classe secondaria	11	15	165	2887,5
coordinatori di classe primaria	22	6	132	2310
presidenti di interclasse	5	4	20	350
responsabile progetto inglese primaria	1	4	4	70
referenti nuove tecnologie	3		40	700
responsabili di laboratorio	7		68	1190
tutor	5	12	60	1050
			totale	8557,5
art.24 - 1c				
referente sistema integrato 0-6	1	12	12	210
referente bullismo/cyberbullismo	3		20	350
referente sicurezza	1	12	12	210
referenti Covid	7		60	1050
referente Agenda 2030	3	8	24	273,06
referente giornate a tema	3	6	18	315
responsabile salute	2		10	175
animatore digitale	1	100	100	1750
team dell'innovazione	3	10	30	525
team addetto stampa	4		18	315
			totale	5173,06
art.24 - 1d				
infanzia (sostituz. colleghi assenti)	22	40		880
			totale	880
			totale FIS docenti	35215,56
				29,82

N. di Maria R. R. Felio
 Felio
 Felio

